

**CONVENZIONE PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI
PROFESSIONALI DI ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA –
ANNUALITÀ 2026**

TRA

l'Azienda Socio Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari, di seguito denominata ASL 8, con sede legale in Cagliari, Viale Lungomare Poetto n. 12, presso l'Ospedale Marino, codice fiscale / partita IVA n. 03990560926, nella persona del Direttore Generale Dott. Aldo Atzori, in qualità di Legale Rappresentante

E

l'Azienda Socio Sanitaria Locale n. 7 del Sulcis Iglesiente, di seguito denominata ASL 7 con sede legale in Carbonia, Via Dalmazia n. 83, codice fiscale e partita IVA 03990310926, nella persona del Direttore Generale Dott. Paolo Cannas, in qualità di Legale Rappresentante,

PREMESSO CHE

- l'ASL 7, nelle more delle procedure di assunzione del nuovo personale afferente il Servizio di Ortopedia e Traumatologia, ha manifestato la necessità di avvalersi ulteriormente delle prestazioni di Dirigenti Medici di altra Azienda Sanitaria del Servizio Sanitario Regionale ai sensi e per gli effetti della previsione contenuta nell'art. 91 del CCNL dell'Area Sanità 2019 – 2021;

- che l'ASL 8, verificata la disponibilità dei propri Dirigenti medici, si è resa disponibile, ove possibile e previa stipula di apposita convenzione, a garantire le prestazioni richieste esclusivamente mediante adesione su base volontaria del singolo Dirigente Medico interessato;

Tutto ciò premesso si stipula quanto segue:

Art. 1 - Oggetto

Le premesse formano parte integrante del presente atto e si considerano accettate, pertanto l'esecuzione della presente Convenzione è regolata dalle clausole ivi contenute. L'oggetto della convenzione è rappresentato dalle prestazioni professionali erogate, esclusivamente attraverso adesione su base volontaria, dai Dirigenti medici specialisti in Ortopedia e Traumatologia afferenti l'ASL n. 8 di Cagliari a favore dell'ASL n. 7 del Sulcis Iglesiente.

Considerata la forma di adesione volontaria applicata per singolo Dirigente Medico, il numero di ore minime e complessive erogabili, relative alle prestazioni oggetto del presente accordo, non è previsione quantificabile.

Art. 2 - Modalità delle prestazioni

Il personale disponibile a tal fine individuato dall'ASL 8 potrà rendere, su base volontaria, le prestazioni ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 91 del CCNL dell'Area Sanità 2019-2021, al di fuori dell'impegno di servizio e nella salvaguardia delle esigenze e dei volumi orari di attività dovuti nella Azienda di appartenenza. Il personale interessato dovrà, altresì, attestare per iscritto e sotto la propria responsabilità, la compatibilità della prestazione lavorativa con la normativa vigente, con particolare riferimento

alla previsione della legge 30.10.2014, n. 161 in materia di orario di lavoro.

Art. 3 - Tariffe, rendicontazione, fatturazione e pagamento

Per le suddette prestazioni la ASL 7 corrisponderà all'ASL 8 € 100,00/ora lorde per ciascun dirigente medico oltre IRAP. Il compenso mensile lordo risultante dal computo delle ore verrà corrisposto all'ASL 8 per la successiva attribuzione ai dipendenti che hanno garantito la consulenza.

L'avvenuta esecuzione delle prestazioni sarà documentata mensilmente dagli specialisti dell'ASL n.8 di Cagliari mediante compilazione e sottoscrizione di apposito documento attestante le attività effettuate che sarà validato dal Responsabile della Struttura di appartenenza interessata, con particolare riguardo alle ore di lavoro effettivamente impiegate, nonché dall'ASL n. 7, nella persona del Responsabile del Servizio.

Entro 10 giorni dal ricevimento di detto rendiconto il competente Servizio dell'Azienda di appartenenza del consulente provvederà ad emettere fattura in formato elettronico a carico dell'ASL 7.

L'ASL 7 si impegna ad effettuare il pagamento della fattura entro il sessantesimo giorno dal ricevimento con accredito sul conto corrente allo scopo indicato.

Con riferimento all'art. 91 comma 3 del CCNL 2019/2021 Area Sanità, la ASL 8 provvederà ad attribuire il 95% degli emolumenti dovuti al personale dipendente come sopra individuato.

Art. 4 - Oneri assicurativi

Per le attività inerenti alla presente convenzione sono a carico dell'ASL 7 gli oneri assicurativi inerenti la responsabilità civile in conto terzi, nonché quelli per infortunio occorso durante la prestazione lavorativa.

Art. 5 - Durata della convenzione

La presente convenzione avrà decorrenza dalla data di ultima sottoscrizione al 31/12/2026. Eventuali proroghe, da disporre in accordo tra le Parti, saranno oggetto di specifici accordi adottati dai competenti organi delle due Aziende.

Le Parti hanno facoltà di recedere in qualsiasi momento dalla presente convenzione con preavviso di 15 giorni notificato per posta elettronica certificata. In caso di recesso è dovuto il corrispettivo per le prestazioni effettivamente rese fino alla data di efficacia del recesso, restando escluso il diritto a conseguire ogni altro compenso.

Art. 6 - Tutela della Privacy

Il trattamento dei dati personali da parte dei dirigenti medici consulenti avverrà nei limiti e nel pieno rispetto di quanto stabilito dal GDPR 679/2016.

Art. 7 - Foro Competente

Per ogni controversia inerente o conseguente al presente contratto, il Foro competente sarà quello di Cagliari.

Art. 8 - Disposizioni finali

Il presente atto, composto da n. 5 pagine e n. 8 articoli, verrà registrato solo in caso d'uso a cura della parte interessata, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26/04/1986 n. 131. Le spese di registrazione saranno a carico della Parte che la chiede.

Le spese per l'imposta di bollo della presente convenzione saranno per intero a carico dell'ASL 7 senza diritto di rivalsa.

La sottoscrizione del documento è apposta digitalmente ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della L. 241/1990, come modificato dal D.L. 179/2012 convertito in legge n. 221/2012, previa lettura, approvazione e conferma delle clausole in esso contenute.

Letto, confermato e sottoscritto.

per l'ASL n. 8 di Cagliari

per ASL n. 7 del Sulcis

Il Direttore Generale

Il Direttore Generale

Dott. Aldo Atzori

Dott. Paolo Cannas
